

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Cose in custodia – strade pubbliche – onere probatorio

L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.

Quanto all'onere della prova, secondo un primo orientamento giurisprudenziale è il medesimo danneggiato a dover provare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, potendo il caso fortuito essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso. Secondo altre pronunce, invece, all'attore compete solo la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in

custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.

Tribunale La Spezia, sentenza del 3.8.2020

...omissis...

Ritenuta la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c. (ovvero in subordine ex art. 2043 c.c.), in quanto proprietario e custode della strada dissestata, l'attrice concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati.

Il Comune della Spezia, ritualmente intimato, si costituiva in giudizio contestando la dinamica del sinistro fornita in atto introduttivo e richiedendo alla danneggiata di fornirne adeguata prova. In ogni caso, deduceva una responsabilità esclusiva della stessa attrice ai sensi dell'articolo 1227, comma 2, c.c., ovvero concorrente a norma del primo comma dello stesso articolo 1227 c.c., dal momento che le condizioni della piazza le erano ben note, essendo un'assidua frequentatrice di Piazza Sant'Agostino in quanto il figlio ha nella piazza un negozio di orologi ed ivi essendo stata lei stessa commerciante per oltre quarant'anni. Contestata altresì l'entità dei danni, concludeva per il rigetto delle domande avversarie.

La domanda attorea è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad esporre.

Per costante giurisprudenza, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (in questi termini Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 13/03/2013).

È onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).

Nella specie, il danno patito dall'attrice è pacifico e comunque provato dalla documentazione medica in atti.

Parimenti provata (e per vero neppure contestata dal convenuto) è la presenza del dissesto sulla sede pedonale, emergente dalle fotografie prodotte dall'attrice all. 1 att. e confermate dai testimoni escussi.

Peraltro, dalle riproduzioni fotografiche versate in atti si evince che, diversamente da quanto allegato in atto di citazione, l'insidia era rappresentata non da una mattonella instabile (leggasi: mattonella apparentemente integra ed allineata al piano stradale, ma soggetta ad oscillazioni al momento del transito sopra di essa), bensì da una mattonella rotta (con conseguente formazione di una buca/scalino nel punto di distacco della porzione di marmo lesionata).

Quanto al nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, le risultanze dell'istruttoria orale svolta consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro allegata da parte attrice.

In particolare, il ddddddddddddddddddd titolare di un locale in Piazza S., ha dichiarato che "mi trovavo fuori dal locale, eravamo intorno all'orario di chiusura. Stavo facendo due chiacchiere con D.dddddddddddd che ha un negozio vicino al mio locale. La nostra attenzione è stata richiamata dalla caduta di una signora; con la coda dell'occhio l'abbiamo notata cadere e ci siamo recati subito a soccorrerla.

Abbiamo subito notato che il braccio della signora era evidentemente fratturato. Lei era sotto shock. Cercando di parlare con lei per capire cosa fosse successo abbiamo visto che le pietre che formavano il selciato della piazza dove lei era passata erano instabili.

...abbiamo immediatamente provveduto a chiamare l'ambulanza.

... la attrice era in stato di shock; sosteneva che avesse perso l'equilibrio a causa del selciato. Abbiamo notato che esattamente nel punto in cui era caduta il selciato era nelle condizioni di cui ho detto prima e che sono riprese nelle fotografie esibitemi".
dddddd., il quale (pur ricordando di essere stato solo al momento in cui si era avveduto della caduta, anziché in compagnia del G., come sostenuto da quest'ultimo), ha dichiarato che "Io ero fuori dalla mia attività, stavo chiudendo il negozio, perché eravamo intorno alle 19.45; ho visto la attrice che cadeva per terra e le sono andato incontro per vedere cosa era successo. Si era fatta male ad un polso, glielo ho anche tenuto fermo per un po' perché si vedeva l'osso.

ddd: Ero da solo, poi si sono avvicinate altre persone e qualcuno deve avere chiamato l'ambulanza.

ddd: È intervenuto a vedere cosa era successo anche il sig. G., che ha un'attività vicino alla mia, anche se non ricordo con precisione le tempistiche del suo intervento.

dddddddddddddddddd ricordo di un grido della signora, ma non ricordo con precisione se la avevo proprio vista nel momento in cui cadeva, ovvero quando era già per terra.

ADR: la signora si lamentava della pavimentazione sconnessa ed in effetti in quel punto dove era caduta vi erano delle mattonelle sconnesse".

Il convenuto, in comparsa conclusionale, ha contestato la rilevanza probatoria delle deposizioni esaminate, evidenziando la contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi, tale da minarne l'attendibilità. In particolare, il Comune ha sottolineato come il primo teste avesse dichiarato di trovarsi insieme al secondo al momento della caduta, mentre quest'ultimo aveva sostenuto di trovarsi da solo. Inoltre, rileva come i testi

non avessero assistito alla caduta, con conseguente mancato raggiungimento della prova del nesso causale tra la malformazione del manto stradale e l'evento lesivo.

Tali assunti non possono essere condivisi.

Quanto all'attendibilità dei testimoni, deve anzitutto osservarsi come entrambi fossero titolari di esercizi commerciali situati nella piazza in cui è avvenuto il sinistro; pertanto, è plausibile che entrambi, al momento della caduta dell'attrice (ore 19.45 circa), si trovassero all'esterno dei rispettivi locali, essendo intenti alle operazioni di chiusura.

Non si ritiene poi che la pur rilevata discordanza tra le due deposizioni (G. ha affermato che stava chiacchierando con dddd era intervenuto soltanto in un secondo momento) sia tale da inficiare la veridicità di quanto concordemente dichiarato da entrambi con riferimento alla caduta dell'attrice ed al luogo di verifica della stessa.

Ed invero, il lungo lasso di tempo trascorso tra il sinistro (7.10.2014) e l'udienza di escussione dei testimoni (22.3.2018) ben può giustificare un parziale appannamento dei ricordi, specie su circostanze secondarie (quale il fatto che al momento in cui si erano avveduti della caduta i testimoni stessero parlando tra di loro, ovvero stessero provvedendo alla chiusura dei rispettivi locali, comunque vicini). D'altronde, il fatto di incontrarsi e scambiare due chiacchiere non appare circostanza isolata o saltuaria (tale per cui dovrebbe rimanere maggiormente impressa nella memoria dei testimoni), ma, trattandosi di esercizi vicini, doveva essere "cosa di tutti i giorni", potendosi quindi giustificare una confusione o un ricordo imperfetto sul punto.

Inoltre, l'attendibilità dei testimoni pare confermata dal fatto che gli stessi, lungi dall'aderire supinamente alle allegazioni attoree (ciò che avrebbe potuto far supporre una loro volontà di rendere dichiarazioni compiacenti), hanno ammesso di non avere assistito direttamente all'inciampo dell'attrice nella piastrella lesionata dGdddd.: "La nostra attenzione è stata richiamata dalla caduta di una signora; con la coda dell'occhio l'abbiamo notata cadere"; B.: ricordo di un grido della signora, ma non ricordo con precisione se la avevo proprio vista nel momento in cui cadeva, ovvero quando era già per terra".

Ciò posto, si ritiene che il fatto di non avere i testi direttamente assistito alla caduta della danneggiata (anche dd ha riferito di averla vista "con la coda dell'occhio") non valga a privare di rilevanza le deposizioni raccolte. I testi hanno infatti potuto affermare (e su questo punto non si ravvisa alcuna contraddizione o lacunosità) che l'attrice si trovava a terra in prossimità della mattonella dissestata, sotto shock e con un braccio evidentemente fratturato (tanto che, a detta dddd., "si vedeva l'osso").

È quindi certo che la caduta è avvenuta in quel punto (a meno di non voler ritenere che l'attrice, con una frattura all'avambraccio destro procuratasi altrove, si fosse andata ad accasciare in prossimità della buca, per lucrare un risarcimento indebito...). La (pacifica e documentata) situazione della pavimentazione nel punto in cui è avvenuta la caduta induce poi a ritenere che il sinistro fosse avvenuto proprio a causa della buca presente nella lastra di marmo, che creava un significativo scalino, senz'altro tale da rappresentare un pericoloso ostacolo alla deambulazione.

Le deposizioni raccolte, congiuntamente esaminate, sono dunque idonee a far ritenere presuntivamente provato il nesso di causa tra il dissesto della pavimentazione e l'evento lesivo, anche in considerazione del fatto che, alla luce dello stato dei luoghi, non appaiono plausibili eventuali dinamiche alternative del sinistro.

Tanto premesso in ordine a danno e nesso causale, venendo all'esame della condotta del danneggiato, deve anzitutto osservarsi che "L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso" (Cass., sez. 3, sent. n. 23919 del 22/10/2013).

Quanto all'onere della prova, secondo un primo orientamento giurisprudenziale è il medesimo danneggiato a dover provare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, potendo il caso fortuito essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso (cfr. Cass., n. 11526/2017, cit.).

Secondo altre pronunce, invece, all'attore compete solo la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017; nello stesso senso, v. anche Cass., n. 11802/2016, per cui il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti a causa della sconnessione della pubblica via sulla quale circolava è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità delle buche).

Ad ogni buon conto, a prescindere dai rispettivi oneri delle parti, si osserva come nella presente fattispecie il convenuto abbia dedotto una responsabilità colposa della danneggiata, affermando che la medesima era un'assidua frequentatrice della piazza teatro del sinistro, nella quale il figlio aveva un negozio di orologi e dove lei stessa era stata commerciante per oltre quarant'anni. Inoltre, evidenziava la visibilità del dissesto, anche in considerazione dell'orario della caduta, essendo ancora in vigore l'ora legale.

L'attrice, per contro, ha allegato che l'instabilità delle mattonelle non era percepibile e che la visibilità non era buona sia per l'orario serale, sia per l'insufficienza dell'illuminazione pubblica, come affermato dal teste B..

Venendo quindi all'esame delle circostanze suindicate, si osserva che:

- La situazione di pericolosità, come visto, era rappresentata non da una mattonella apparentemente integra ma instabile (ciò che avrebbe effettivamente determinato

l'assoluta imprevedibilità del pericolo), bensì da una buca cagionata dalla rottura di una lastra di marmo;

- La natura del dissesto ed il colore chiaro della lastra ammalorata inducono quindi ad escludere che la buca fosse oggettivamente invisibile ed imprevedibile;

- Per contro, le condizioni di luce non potevano dirsi ottimali. Il sinistro è infatti avvenuto alle ore 19.45 del 7 ottobre 2014. A quella data, il sole tramontava alle ore 18.42 (tratto da <https://www.sunrise-and-sunset.com/it/sun/italia/ora/2014/ottobre>), dunque circa un'ora prima del sinistro. Pertanto, benché - come sottolineato dal convenuto - fosse ancora in vigore l'ora legale, le condizioni di illuminazione della piazza non erano sicuramente quelle diurne, essendovi una luce tutt'al più crepuscolare, inidonea a fornire sufficiente luminosità tra i palazzi del centro cittadino. Inoltre, come confermato dal teste B., "la visibilità non era buona perché i lampioni non illuminavano bene, come non illuminano bene tutt'ora";

- Quanto poi alla frequentazione della piazza da parte dell'attrice, le risultanze dell'istruttoria non sono tali da far ritenere provata la conoscenza (o conoscibilità) dello stato della pavimentazione in capo alla danneggiata. A tale proposito, il Comune ha allegato che l'attrice era stata commerciante nella piazza per diversi anni e che aveva continuato a frequentarla, essendo ivi situato il negozio di orologi del figlio. A fronte di tali allegazioni, l'attrice ha prodotto visura all. 11 att. dalla quale emerge la cessazione della propria attività a far data dal 31.12.2012, quindi quasi due anni prima del sinistro. Inoltre, è emerso dalle deposizioni di entrambi i testimoni che l'esercizio commerciale del figlio non si trovava sulla piazza, bensì in Via S. all'incrocio con Corso C., distante alcune centinaia di metri. Non rileva infine la circostanza per cui la danneggiata avrebbe frequentato in passato Piazza Sant'Agostino per oltre quarant'anni, dal momento che ciò che conta, ai fini della conoscibilità dello stato della pavimentazione (verosimilmente, il dissesto non doveva risalire a diversi anni prima), è la costante frequentazione dei luoghi in data prossima al sinistro, la cui prova non è stata raggiunta.

Emerge dunque dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'istruttoria orale una situazione in cui il dissesto, pur non risultando invisibile, non era comunque agevolmente identificabile, in considerazione delle condizioni di luminosità al momento del sinistro e della mancata prova della conoscenza dello stato della pavimentazione in capo alla danneggiata.

Ciò posto, si osserva che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (in questi termini Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).

Il comportamento colposo del danneggiato può quindi, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.).

Orbene, si ritiene che, nella presente fattispecie, la condotta colposa dell'attrice (consistente nel non essersi avveduta della sconnessione del manto stradale, nonostante la buca non potesse dirsi oggettivamente invisibile ed imprevedibile) non valga ad escludere il nesso causale tra cosa e danno, stanti le condizioni di scarsa luminosità e la mancata conoscenza del più recente stato della pavimentazione da parte della danneggiata.

Piuttosto, dall'esame congiunto di tutte le circostanze ed elementi suindicati appare equo stimare una responsabilità paritaria delle parti nella determinazione del sinistro, non ravvisandosi un maggior grado di incidenza eziologica, né di gravità della colpa, a carico dell'una o dell'altra parte.

In punto an va pertanto ritenuta provata la responsabilità del convenuto nella causazione del danno ex art. 2051 c.c. nella misura del 50%, mentre il restante 50% può essere addebitato al concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c..

In ordine al quantum, è stata esperita in corso di causa CTU medico legale, all'esito della quale il perito ha quantificato i postumi invalidanti permanenti nella misura del 9%, rilevando altresì inabilità temporanea totale per giorni 20, parziale al 50% per giorni 40 e parziale al 25% per giorni 40.

Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, condivise dai CT di parte, possono essere acquisite.

Il danno non patrimoniale complessivo viene quindi calcolato facendo applicazione delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni, atteso che, come già ritenuto da questo Tribunale (cfr. sent. 3.3.2015 in causa RG n. 1529/2011), l'applicazione generalizzata delle tabelle per le c.d. micropermanenti, dunque a prescindere dalla data del sinistro ed anche al danno non patrimoniale derivante da evento diverso dal sinistro stradale o dalla responsabilità medica, è conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 139 Cod. Ass.ni. Non è infatti ragionevole sostenere che a parità di danno alla persona - ma derivante in un caso da sinistro stradale o responsabilità medica e nell'altro da fatti illeciti lesivi di diversa origine e natura, ovvero occorsi in diversi frangenti temporali - vi possa essere una diversa quantificazione e liquidazione del danno, dovendo prevalere la tutela del diritto alla salute, anche alla luce dell'art. 3 Cost., rispetto ad ogni eventuale altra finalità perseguita dal legislatore. Non si vede pertanto come, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, possa sussistere ancora una difformità di trattamento per danni derivanti dalle medesime lesioni, pur determinate da cause ovvero in momenti diversi, in presenza di legge che ne disciplina il risarcimento.

Applicate dunque le tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni (attualizzate ad aprile 2019), il danno non patrimoniale è calcolato come segue:

- il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (64 anni) e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (9%), è quantificato nella somma di Euro 12.304,43;

- il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea come sopra individuata, è quantificato nella somma di Euro 2.374,50 di cui Euro 949,80 per invalidità temporanea totale, Euro 949,80 per invalidità temporanea parziale al 50% ed Euro 474,90 per invalidità temporanea parziale al 25%;

e così per complessivi Euro 14.678,93.

Tale somma è da ritenere integralmente soddisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice. Non può infatti trovare accoglimento la domanda volta all'autonoma liquidazione del danno morale genericamente dedotto, non avendo l'attrice allegato (né il CTU riscontrato) circostanze dalle quali evincere la sussistenza dei presupposti che, in forza dell'art. 139, comma 3, cod. ass., consentono al Giudice di aumentare la somma risultante dall'applicazione delle tabelle (ossia che la menomazione accertata avesse inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, ovvero avesse causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità).

All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale va aggiunto il danno patrimoniale patito dall'attrice, costituito dalle spese mediche documentate, ritenute congrue dal CTU, per un importo pari ad Euro 4.873,00. Spetta inoltre il rimborso delle spese per gli accertamenti medico legali svolti dal proprio CTP (v. Cass. 84/2013 e 4357/2003), per ulteriori Euro 732,00.

Non può invece essere riconosciuto il rimborso delle spese (pari ad Euro 2.537,00) asseritamente sostenute per la gestione stragiudiziale del sinistro, in assenza di prova del relativo esborso. Non è infatti sufficiente a tal fine la produzione di un mero preavviso di notula all. 10 att., in assenza di prova del pagamento della somma indicata, che doveva essere fornita o con la produzione della ricevuta di bonifico alle coordinate indicate nel preavviso, ovvero comunque con idonea quietanza.

Il danno patrimoniale complessivo ammonta quindi ad Euro 5.605,00.

In virtù della graduazione delle rispettive responsabilità, il danno risarcibile addebitabile al convenuto va quantificato in una somma pari alla metà dei danni complessivi come sopra individuati, dovendo quindi il Comune risarcire in favore della danneggiata la somma capitale complessiva di Euro 10.141,96 (di cui Euro 7.339,46 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 2.802,50 a titolo di danno patrimoniale).

In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data di aprile 2019 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Sul danno patrimoniale spettano invece interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo.

La riconosciuta sussistenza di un concorso colposo dell'attrice nella determinazione del sinistro giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. La frazione residua segue la soccombenza del convenuto ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico del Comune convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1) accerta e dichiara la responsabilità concorrente dell'attrice (nella misura di 1/2) e del Comune convenuto (nella misura di 1/2) nella causazione del sinistro occorso in data 7 ottobre 2014;

2) per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il Comune dddd al risarcimento in favore di A.D.A. della quota del 50% dei danni patiti dalla predetta in conseguenza del sinistro, quota quantificata nell'importo complessivo di Euro 10.141,96, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del sinistro e via via rivalutato sulla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale ed oltre interessi e rivalutazione dai singoli esborsi e fino al saldo sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale;

3) compensa per metà le spese di lite tra le parti, con condanna del convenuto a rifondere l'attrice della frazione residua, che liquida in Euro 132,00 per esborsi ed Euro 2.417,50 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;

4) pone le spese di CTU nei rapporti tra le parti a carico del convenuto.

Così deciso in La Spezia, il 31 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 3 agosto 2020.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De

Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



www.LaNuovaProceduraCivile.it